Dati informativi concernenti la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 Procedimento di formazione
- 2 Relazione al Consiglio regionale
- 3 Note agli articoli
- 4 Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 ottobre 2020, n. 18/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 novembre 2020, dove ha acquisito il n. 17 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 dicembre 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 dicembre 2020, n. 40.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede (punto 4.1) che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrino:

- c) il disegno di legge di stabilità regionale;
- d) il disegno di legge di bilancio;
- j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il successivo punto 7, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), prevedendo, altresì, che "in un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio"; ciò in considerazione del fatto che i collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

Progetto di legge n. 17 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021"

Il testo contiene 15 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFR 2021-2023.

Tramite l'articolo 1 la Regione intende partecipare alle iniziative promosse da istituzioni nazionali ed europee per la copertura delle perdite derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari attivati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 21/2020 recante "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2021-2023 della Regione del Veneto". A tal fine la Giunta viene autorizzata a costituire un fondo per il pagamento degli oneri da corrispondere al soggetto garante in relazione all'ammontare delle risorse conferite ad ogni strumento finanziario.

La ricaduta sul bilancio regionale della spesa finalizzata a coprire gli oneri derivanti dall'assunzione di idonea garanzia sulla quota di provvista pubblica erogata dal suddetto fondo (o da altri strumenti finanziari attivati dalla Regione a favore delle PMI venete) è stimata in euro 150.000 per ciascun esercizio del triennio 2021-23, a valere sulle risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato".

L'articolo 2 intende consentire il riordino di risorse rinvenienti da rientri da strumenti finanziari in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. ovvero dalla chiusura di attività connesse al DOCUP 2000-2006 o al POR FESR 2007-2013 che, al termine dell'esercizio 2019, risultavano vincolate nel risultato di amministrazione.

In tal modo viene razionalizzata la loro rappresentazione in bilancio e se ne facilita l'impiego per interventi a supporto delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi.

Le risorse interessate dall'applicazione di questo articolo ammontano a complessivi 4.066.107 euro, a valere su sei capitoli di entrata ed altrettanti di spesa.

L'articolo 3 intende autorizzare la Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sviluppo economico, a concorrere alla spesa della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 91/2017 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" e all'articolo 6 del DPCM 25/1/2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)".

La ricaduta sul bilancio regionale è stimata in euro 100.000 per l'esercizio 2021, a valere sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato".

L'articolo 4 intende sostenere l'attuazione delle attività di pianificazione forestale di cui all'articolo 23 della l.r. 52/1978 ("Legge forestale regionale"), autorizzando il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme rinvenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal fondo di rotazione di cui all'articolo 30 della suddetta legge, istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A. (cd. Fondo Forestale Regionale).

Tali somme, determinate in euro 250.000 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, consistono dunque in nuove entrate, introitate nel bilancio di previsione 2021-2023 (Titolo 4 "Entrate in conto capitale" - Tipologia 200 "Contributi agli investimenti"). Esse vengono finalizzate alla redazione dei piani di riassetto forestale in scadenza nel periodo 2021-23, alimentando la Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

L'articolo 5 dispone l'introito al bilancio regionale dei fondi integrativi trasferiti ad AVEPA ai sensi dell'articolo 6 della 1.r. 44/2019 ("Collegato alla legge di stabilità regionale 2020") e non utilizzati. Con ciò assicurando efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 e valorizzando i Contratti di Sviluppo. Trattasi di euro 11.000.000 (introitati al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti"), di cui:

- euro 7.000.000 vengono destinati alla copertura della quota regionale di finanziamento delle misure del PSR 2014-2020 per l'anno 2021 (a valere sulla Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca");
- euro 4.000.000 vengono destinati al rafforzamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione ai sensi dell'articolo 57 comma 3bis della l.r. 40/2003 ("Nuove norme per gli interventi in
 agricoltura"), per assicurare la partecipazione regionale ai citati Contratti di Sviluppo di cui di cui all'art. 43 del decreto-legge
 n. 112/2018 ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
 perequazione tributaria"); l'allocazione di tali risorse è a valere sulla Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della
 pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare".

L'articolo 6, intendendo sostenere il sistema produttivo veneto colpito dalla crisi correlata all'epidemia da Covid-19, dispone che Veneto Sviluppo S.p.A. prosegua l'erogazione di finanziamenti a favore di imprese, anche di grandi dimensioni, senza ulteriori oneri a carico della Regione, per il sostegno del settore della ricerca e innovazione, anche in cofinanziamento di misure attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari.

A tal fine destina risorse per euro 10.000.000 disponibili sul fondo di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 516/1994 ("Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi").

Per favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, mediante l'articolo 7 viene concesso un contributo ai Comuni per la redazione delle varianti di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 14/2019 ("Veneto 2050"), quantificato in euro 200.000, a valere sulla Missione 8 "Assetto del Territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e Assetto del territorio".

Mediante l'articolo 8 si interviene a favore di pazienti affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica.

A tal fine, posto che la parrucca non figura tra gli ausili ricompresi nell'elenco dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui al DPCM 12 gennaio 2017, si interviene con risorse proprie regionali – per 300.000 euro a valere sulla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA" - così da fornire un sostegno a tali pazienti.

L'articolo 9 autorizza la partecipazione regionale, per il tramite di Infrastrutture Venete S.r.l. (società a totale partecipazione regionale), all'aumento di capitale di Interporto di Rovigo s.p.a..

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo sono fronteggiati da Infrastrutture Venete con risorse proprie derivanti dalla cessione della partecipazione detenuta in Veneto Logistica s.r.l., che rappresentano quindi il limite massimo dell'investimento, senza attingere a risorse di diversa natura conferite dalla Regione ai sensi della delega funzionale di cui alla l.r. 40/2018.

L'importo dipende dal prezzo di cessione di Veneto Logistica, in corso di definizione; indicativamente è stimabile in 1,5 milioni di euro

L'articolo 10 si colloca nell'ambito del sostegno finanziario al settore del trasporto pubblico locale, sia ferroviario che automobilistico e lagunare, con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali di trasporto ed una programmazione certa degli stessi.

Si prevede dunque un'anticipazione regionale del saldo della quota annua del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario oltre a quella già prevista dei quattro dodicesimi di cui all'art. 14 della 1.r. 45/2017 ("Collegato alla legge di stabilità regionale 2018").

L'anticipazione viene prevista prudenzialmente nella misura massima del 90% del valore della quota attribuita alla Regione nell'anno precedente, tenuto conto che i criteri per il riparto definitivo del Fondo (allocato nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programmi 01 "Trasporto ferroviario" e 02 "Trasporto pubblico locale") e per la conseguente determinazione del

saldo prevedono delle decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a carico delle Regioni a statuto ordinario, a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'importo massimo previsto di anticipazione, pari a circa 75,6 milioni, è stato calcolato tenuto conto del valore della quota veneta del saldo Fondo anno 2020, stimata in circa 84 milioni.

In base alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 ("Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"), le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale sono delegate o subdelegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Tale legge, tuttavia, non prevede la fattispecie nella quale l'amministrazione comunale si trovi nella posizione di sanzionatore e sanzionato, come invece accertato in alcune infrazioni in materia forestale commesse da Comuni.

L'articolo 11 introduce dunque il potere sostitutivo della Giunta regionale nei confronti dei Comuni che non provvedono ad adottare gli atti necessari per l'attuazione delle funzioni trasferite con la citata l.r. 10/1977 nel caso in cui essi risultino responsabili di infrazioni e non provvedano a contestare la violazione nei propri confronti, auto-infliggendosi la sanzione.

L'articolo 12 dispone una modifica dell'art. 2 della l.r. 21/2018 ("Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile") al fine di agevolare la possibilità dell'intervento diretto della Regione, quale attore della cooperazione, prevedendo la possibilità di impegnare spese per il cofinanziamento dei progetti in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Si prefigge dunque di agevolare la Regione nel ricorso ai fondi esterni, tra cui quelli più significativi - ma non solo - sono le iniziative di partenariato territoriale di cui agli articoli 9 e 25 della legge n. 125/2014, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, finalizzati appunto a cofinanziare iniziative di cooperazione allo sviluppo sostenibile, sono quantificati in euro 100.000 per l'esercizio 2021, a valere sulla Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo".

L'articolo 13, in conseguenza dei maggiori oneri dipendenti dall'emergenza Covid-19 per la gestione delle attività di promozione ed organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 a Cortina d'Ampezzo, autorizza la Giunta regionale ad assegnare un contributo straordinario - del quale una quota non inferiore al 10% per cento per la realizzazione di iniziative di promozione della Regione del Veneto, tra cui la realizzazione di "Casa Veneto" - in favore della Fondazione "Cortina 2021" di cui all'articolo 19 della l.r. 7/2016 ("Legge di stabilità regionale").

Gli oneri sono quantificati in euro 3.000.000 per l'esercizio 2021, allocati nella Missione 06 "Politiche giovanili sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero".

L'articolo 14 dispone che gli introiti derivanti da sanzioni comminate in sede di controlli effettuati dalla polizia locale e dalle forze di polizia dello Stato nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (allocati al Titolo 3 "Entrate extratributarie" Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti") siano destinati, nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 2 "Interventi a seguito di calamità naturali":

- all'acquisto di beni, tra cui dispositivi di protezione individuale, e servizi finalizzati alle attività di protezione civile per il supporto nella gestione dell'emergenza;
- al finanziamento delle spese sostenute dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per le medesime finalità.

L'articolo 15 modifica l'articolo 3 della 1.r. 40/2018 ("Società regionale 'Infrastrutture Venete s.r.l.' per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna") aggiungendo un comma che prevede che tale s.r.l. - subentrata, dal 1° gennaio 2020 a Sistemi Territoriali Spa, nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria Adria/Piove di Sacco/Mestre - provveda (inoltre) all'esecuzione di interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea e dei relativi impianti, in gestione alla predetta società.

Per l'attuazione di quanto sopra viene concesso un contributo di euro 6.000.000, stanziati sulla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", necessari a far fronte, nel 2021, ad una prima parte degli interventi di cui sopra.

Progetto di legge n. 18 "Legge di stabilità regionale 2021"

Esso è adottato ai sensi del citato paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l'esercizio 2021, in particolare, il pdl contempla quattro articoli, oltre a quello sull'entrata in vigore.

L'articolo 1 autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative), i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato 1 del pdl; l'Allegato 2, inoltre, rimodula per ciascun anno del triennio 2021-2023 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

L'articolo 2 prevede una forma di aggiornamento normativo automatico per tutte le disposizioni tributarie regionali introduttive di regimi agevolativi per le imprese, provvedendo a rendere applicabili a tutte le disposizioni in questione i limiti derivanti dai

regolamenti europei in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis" e dai regolamenti di esenzione vigenti, oltre che dalle loro rispettive proroghe.

L'articolo 3 estende a tempo indeterminato l'efficacia dell'articolo 15 della l.r. 10 ottobre 1989, n. 40 ("Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"), che determina i canoni che i concessionari sono tenuti a pagare annualmente alla Regione. L'articolo in questione, infatti, è stato riscritto dall'articolo 3 della l.r. 44/2018 a valere per i soli esercizi 2019 e 2020

La ricaduta finanziaria, in termini di maggiori entrate sul Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", è di euro 3.850.000 per ogni esercizio del triennio 2021-2023.

Tramite l'articolo 4, considerata la situazione di crisi economica venutasi a creare in relazione alla pandemia da COVID-19, si intende soprassedere, per l'esercizio 2021, all'applicazione dell'adeguamento ISTAT ai canoni del demanio idrico.

La ricaduta finanziaria, in termini di minori entrate sul Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", è di euro 100.000 per il solo esercizio 2021.

Progetto di legge n. 19 "Bilancio di previsione 2021-2023"

Ai sensi della legge regionale di contabilità n. 39/2001 e del paragrafo 4.1 del richiamato principio contabile applicato concernente la programmazione al bilancio, l'approvazione annuale dei documenti di bilancio della Regione del Veneto si realizza, in termini normativi, attraverso l'approvazione, da parte dell'esecutivo, di un disegno di legge denominato, per l'esercizio 2021, "Bilancio di previsione 2021-2023".

Tale provvedimento - che ha assunto il numero 19 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura - quale strumento di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.

Tra questi, l'Allegato 1 "Nota integrativa", ha contenuti di indubbio interesse al fine di comprendere appieno la portata del provvedimento; ad essa si rinvia per gli approfondimenti che si reputino necessari.

Dalla Nota si apprende appunto che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2021-2023 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Per le spese previste dai tre progetti di legge costituenti la cd. "sessione di bilancio" risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del D.lgs.118/2011.

Gli stanziamenti di spesa di competenza – quantificati, come detto, nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione - sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne, in particolare, le spese obbligatorie - ovvero stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse; spese per interessi passivi; spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali; spese per ammortamenti di mutui; spese identificate come obbligatorie per espressa disposizione normativa - l'Allegato n. 13 del pdl riporta tutti i capitoli di spesa (con l'indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.

Quanto ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si tratta di:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria, in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, dev'essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in "Parte Corrente" e "Parte Capitale". Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. Nel rimandare ai prospetti di cui all'Allegato n. 12 del pdl per la composizione dettagliata, si precisa che l'accantonamento al FCDE nel triennio ammonta a 240,9 milioni nel 2020, a 217 milioni nel 2021 e a 182,5 milioni nel 2022 (pressoché interamente di parte corrente).
- Fondo rischi spese legali: ai sensi del ricordato principio contabile, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, accantona, in appositi fondi, uno di parte corrente ed uno di parte capitale, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive. Gli stanziamenti previsti a bilancio 2021-2023 sono i seguenti: "Fondo rischi spese legali—parte corrente" euro 250.000 per l'esercizio 2021 e 800.000 per gli esercizi 2022 e 2023; "Fondo rischi spese legali—parte c/capitale" euro 2.500.000 per l'esercizio 2021 e 800.000 per gli esercizi 2022 e 2023.
- Fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della B.E.I (art. 5 l.r. 1/2010), gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 4,9 milioni nel biennio 2021-2022 e a 5,3 milioni nel 2023. Tali importi derivano dalla somma della quota interessi e quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle sette tranche di prestito ad oggi erogate alla Società dall'Istituto bancario; essi tengono conto pertanto anche delle rate da corrispondere in relazione all'ultima traenza del prestito, di importo pari a 18 milioni, avvenuta nel 2019.

- Fondo "Passività potenziali di cui al Fondo FEI (Fondo Europeo per gli investimenti, struttura del gruppo BEI)— PSR 2014-2020": lo stanziamento iniziale è quantificato in 15.000 euro.
- Fondo "Regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 della legge finanziaria statale per l'esercizio 2007 (art.1, c.321, L. 27/12/2006, n.296)" (Tassa automobilistica da restituire allo Stato): gli stanziamenti da allocare per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 vengono stimati in 28 milioni annui.
- Fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026: nel rimandare, per maggiori ragguagli, a quanto riportato nella nota integrativa del pdl, si precisa che il fondo in questione ammonta a 14,2 milioni di euro in ogni esercizio del triennio 2021-2023.

Con il bilancio di previsione 2021-2023 viene inoltre autorizzata la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a euro 532 milioni; a seguito delle risultanze del Rendiconto Generale 2019 lo stock al 31/12/2015 viene dunque ridotto di 224,9 milioni rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2020-2022, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 12, comma 3 bis, della l.r. di contabilità, n. 39/2001.

Il DANC può essere ricompreso tra le c.d. partite tecniche - nelle quali, volendo citare le più significative, troviamo le partite di giro (2,87 miliardi) e il Fondo pluriennale vincolato di entrata (140,9 milioni) - che ammontano a complessivi 3.562,4 milioni.

Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 17.268,2 milioni, gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2021 sono i seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1.298,9 milioni;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 9.473,4 milioni;
- assegnazioni statali e/o comunitarie: 1.514,8 milioni;
- restituzione anticipi decreto legge n. 35/2013: 1.370,5 milioni;
- nuovi investimenti finanziati con ricorso al debito: 48 milioni.

Il primo aggregato (1.298,9 milioni) consiste nelle risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio, composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.112,9 milioni).

Tra le principali entrate tributarie non destinate alla sanità e al trasporto pubblico locale disponibili per la manovra di bilancio per l'anno 2021 si citano:

- tassa automobilistica regionale da attività ordinaria: 598 milioni
- tassa automobilistica regionale da attività di controllo: 365 milioni;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale-attività ordinaria: 50 milioni;
- IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 8 milioni;
- IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;
- IRAP da attività di controllo: 30 milioni;
- addizionale IRPEF da attività di controllo: 6 milioni;
- le quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37.6 milioni.

Come detto poc'anzi, il bilancio di previsione 2021-2023 autorizza il ricorso all'indebitamento per nuove spese di investimento specifiche. All'interno di questa voce (pari a 48 milioni), si trovano:

- 20,5 milioni di euro destinati alle infrastrutture dei giochi olimpici e paralimpici del 2026 (a cui si sommano i 46 milioni nel 2022 e 2023);
- 7,5 milioni di euro per l'adeguamento della rete viaria regionale (tangenziale di Vicenza);
- 5 milioni destinati ad opere di particolare urgenza (lavori pubblici);
- 9 milioni destinati ad interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale;
- 6 milioni per interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre 'Infrastrutture Venete s.r.l.'.

Per quanto concerne, poi, l'attuazione dei programmi comunitari, tra finanziamento comunitario, statale e regionale le risorse previste ammontano a:

- 413,8 milioni nel 2021
- 156,3 milioni nel 2022
- 84,7 milioni nel 2023.

La quota di cofinanziamento regionale - confermata in 65 milioni per ciascun anno del triennio, al fine di raggiungere la performance massima nell'attuazione dei programmi comunitari - riguarda principalmente i seguenti fondi comunitari: Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).

Riprendendo quanto sopra esposto relativamente al progetto di legge n. 17, i più rilevanti interventi normativi di spesa sono i seguenti:

- 7 milioni per il finanziamento della quota regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- 4 milioni per il finanziamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione (contratti di sviluppo);
- i ricordati 6 milioni per interventi sulla linea ferroviaria Adria-Mestre;
- 3 milioni alla Fondazione Cortina 2021 quale contributo straordinario per la gestione durante l'emergenza Covid-19 dei Campionati Mondiali di sci alpino;
- 300.000 euro per l'assistenza protesica a favore di persone assistite affette da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica;

- 250.000 euro per il triennio 2021-2023 per sostenere l'attuazione delle attività di pianificazione forestale;
- 200.000 euro quale contributo ai comuni per favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione;
- 150.000 euro per il triennio 2021-2023 per iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete;
- 100.000 euro quale concorso alla spesa per la predisposizione del piano di sviluppo strategico per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino;
- 100.000 euro per iniziative di partenariato territoriale nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo (l.r. 21/2018).

Riassumendo, infine, i grandi temi trattati nel bilancio 2021-2023 riguardano:

- riconferma di 31 milioni annui nel triennio 2021-2023 a favore delle scuole paritarie del Veneto;
- 21 milioni annui nel triennio per lo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali;
- 29 milioni stanziati nel 2021 per il sistema della formazione professionale;
- 15 milioni annui nel triennio per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
- garantiti 60 milioni nel triennio per gli oneri del trasporto pubblico locale;
- 10 milioni nel biennio 2021-2022 per la sicurezza dei viadotti;
- 6 milioni nel triennio a favore delle province per il ristoro dei canoni idrici;
- 2 milioni nel biennio 2021-2022 per la lotta alla cimice asiatica;
- il continuato impegno sul fronte del finanziamento dei giochi olimpici invernali di Cortina 2026 (1 milione per la partecipazione al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, 14,2 milioni per il fondo di garanzia, oltre agli investimenti specifici finanziati con debito, di cui si è detto poc'anzi);
- 2 milioni di euro annui nel triennio 2021-2023 a disposizione per le coperture di spesa delle nuove leggi regionali di iniziativa del Consiglio regionale.

In chiusura va detto che, nonostante il quadro di incertezza e le gravi difficoltà da fronteggiare a causa della crisi sanitaria ed economico-sociale conseguente all'emergenza Covid-19, ancora una volta il bilancio regionale non impone alcuna addizionale Irpef e, oltre alle spese obbligatorie per il funzionamento della sanità e dell'intero ente, garantisce la copertura di tutte le poste strategiche su cui la Regione ha assunto precisi impegni con il programma di governo 2020-2025.

Ricordato che quest'Assemblea ha appena approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023 e la relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta manovra di bilancio.

Lo facciamo nella consapevolezza del lavoro svolto dalle commissioni consiliari, nel rispetto delle tempistiche fissate dall'articolo 69 del Regolamento, con riferimento al Collegato (pdl 17), alla Stabilità (pdl 18) e al Bilancio (pdl 19), che il D.Lgs. 118/2011 prevede vadano approvati in un'unica sessione.

Al termine di questa relazione ricordo che il 1° dicembre la Prima Commissione consiliare ha effettuato le consultazioni sui tre progetti di legge, oltre che sul DEFR 2021-2023 e che, per quanto concerne il pdl 19 "Bilancio di previsione 2021-2023", in data 25 novembre 2020 è stato acquisito il favorevole parere del Collegio dei revisori dei conti, audito dalla Commissione nella seduta del 9 dicembre.

Tra il 2 ed il 3 dicembre le commissioni Seconda, Terza, Quinta e Sesta hanno espresso i rispettivi pareri sui provvedimenti alla Prima, per gli aspetti di competenza.

In data 4 dicembre anche il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso il proprio parere favorevole sui tre progetti di legge, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 31/2017.

Nella richiamata seduta del 9 dicembre, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai provvedimenti, approvandoli a maggioranza.

Nel caso del pdl 19, inoltre, è stato inoltre accolto un emendamento proposto dalla Sesta Commissione, finalizzato a rifinanziare nel 2021 la l.r. 5/2020.

Per il progetto di legge 17 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto.

Per il progetto di legge 18 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto.

Per il progetto di legge 19 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto.";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Collegato alla legge di stabilità regionale è il primo documento della programmazione economica e finanziaria che discutiamo oggi.

Il Disegno di legge collegato alla manovra di bilancio rappresenta lo strumento attraverso il quale si introducono modifiche od integrazioni a disposizioni legislative regionali che si riflettono direttamente sul bilancio regionale.

Sappiamo quanto la nuova programmazione regionale sia pensata come un processo complesso, che va ben oltre la mera regolazione di rapporti economico-finanziari, e che si articola in una complessità di atti connessi ed integrati con piani di intervento e politiche.

Da questo punto di vista, dunque, la programmazione non è più riconducibile a mera attività di impiego di risorse od organizzazione di entrate, ma ricomprende anche tutte le azioni volte alla comparazione di alternative strategiche che devono soddisfare anche esigenze di natura valutativa.

Si tratta, dunque, di un complesso di interventi che incidono direttamente sul "governo del territorio".

E guardate, queste due parole, governo e territorio, dovrebbero rappresentare il senso del lavoro contenuto nei documenti economico-finanziari di cui trattiamo oggi.

In particolar modo il collegato.

Perché se il bilancio rappresenta, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi fissati nel DEFR, il quadro complessivo delle risorse e degli impieghi per la realizzazione dei programmi e delle attività, e la legge di stabilità contiene il quadro di riferimento finanziario, con norme tese a realizzare effetti finanziari, è proprio la legge collegata alla manovra di bilancio che indica, con precisione, le modifiche e le integrazioni alle disposizioni regionali in vigore che hanno naturalmente riflessi cogenti sul bilancio.

Dunque il collegato è l'occasione per inserire, dentro la programmazione regionale, gli adeguamenti di natura economica alle necessità contingenti.

Quindi cercherò di offrire, nella correlazione, la lettura di natura politica, della realtà che emerge dall'articolato del collegato relativamente alla gestione economico-finanziaria della nostra regione.

Parto, dunque, da quest'ultimo aspetto, la modalità, cioè, di gestione delle partite di bilancio dell'ente, anche per sfatare alcuni miti che ho sentito richiamare nei pochi giorni che ci avete concesso per confrontarci su questi documenti in riferimento alla virtuosità operativa della Regione del Veneto.

Il collegato riguarda circa 35 milioni di euro di risorse. Una cifra importante che viene rimessa, direttamente ed indirettamente, nel bilancio regionale.

Di queste, una quota rilevante deriva dal "recupero" di risorse che erano state destinate dai bilanci regionali precedenti ma rispetto alle quali, a diverso titolo, era stata definito un vincolo che oggi appare superato.

Stiamo parlando di oltre 25 milioni dei 35 disponibili, mentre i restanti 10 milioni rappresentano risorse libere, di natura corrente o in conto capitale.

Rispetto alle risorse recuperate, abbiamo <u>l'articolo 2</u>, che riporta nel bilancio regionale ingenti risorse impegnate negli anni precedenti il cui vincolo di destinazione ha esaurito la sua funzione e che vengono reimpiegate, così cita la rubrica dell'articolo, per "interventi a supporto del sistema produttivo veneto". Si recuperano, dunque, risorse già a bilancio, ma con una destinazione diversa, riconducibili alla parte vincolata del risultato di amministrazione 2019 e risorse accertate del 2020, che vengono reindirizzate in altro modo.

Ma quante sono queste risorse? La scheda di analisi economico finanziaria allegata alla PdL ci riporta un importo di circa 4 milioni, il dirigente in audizione in Commissione ci ha parlato di 5 milioni, rappresentandoci un saldo in continua evoluzione. Ma sappiamo che al termine dell'esercizio 2019 risultavano vincolate nel risultato di amministrazione risorse, rinvenienti anche da Veneto Sviluppo o da attività connesse al DOCUP 2000-2006 o al POR FESR 2007-2013, per oltre 62 milioni.

Una cifra talmente elevata che la stessa Corte dei Conti aveva segnalato l'anomalia.

Ora, la presente proposta definisce il meccanismo di riordino, per superare la segnalazione della Corte e offrire una rappresentazione in bilancio più veritiera, ma non si specifica l'importo e, soprattutto, non si indica una destinazione specifica di nuova destinazione, limitandosi ad una generica destinazione connessa a "interventi a supporto degli investimenti delle imprese".

Ma un meccanismo analogo di reperimento di risorse lo ritroviamo nell'articolo 4, che fa rientrare da Veneto Sviluppo una parte del fondo di rotazione relativo alla legge forestale del '78 e ormai inutilizzato, fondo che oggi ci ritorna 250.000 di nuove entrate in conto capitale ma che comprende altri 5 milioni di risorse "in attesa di rientro e di definizione di utilizzo", come confermato dal funzionario in sede di Commissione referente.

E ancora <u>l'articolo 5</u>, che reintroita, come entrate in conto capitale, nel bilancio regionale ben 11 milioni di euro, recuperando parte delle risorse che nel collegato del 2019 erano state trasferite ad Avepa per il cofinanziamento di interventi PSR, e che nel 2021 non hanno più necessità di cofinanziamento, in virtù delle nuove indicazioni della Commissione europea. Si tratta, appunto, di risorse che a loro volta erano già state recuperate nel 2019, riferiti a precedenti periodo di programmazione del periodo precedente e non ancora utilizzati.

E poi <u>l'articolo 6</u>, che recupera risorse addirittura da un fondo previsto da una legge nazionale del 1994 e attuata dalla Regione nel 2005, con le quali ci si propone di cofinanziare interventi per l'innovazione delle imprese interventi ammessi a contributi MISE, a valere sul "Fondo per la crescita sostenibile" (L 46/1982), tramite Veneto Sviluppo. Bene, se non fosse, anche in questo caso, che la stessa operazione fosse già stata fatta nel 2011 (legge finanziaria per il 2012), in base alla quale, con il medesimo meccanismo, si recuperavano le medesime risorse per costituire un fondo di rotazione per finanziamenti agevolati per progetti di R&S. Fondo "sinora privo di attuazione".

Insomma, stiamo parlando di oltre 25 milioni che la Regione sposta da una posta all'altra di anno in anno. Impegnandosi in interventi che spesso non vengono realizzati e, sostanzialmente, spostando "in avanti" risorse correnti.

E allora le prime domande: quante sono le risorse "nascoste" tra le pieghe delle risorse vincolate negli anni precedenti e non utilizzate o utilizzate fittiziamente con questi meccanismi di posticipo? A quanto ammonta questa sorta di cassaforte? Ma soprat-

tutto, perché il consiglio (e non i consiglieri di minoranza ma tutti), nella sua funzione di organo di indirizzo politico e di controllo non è nelle condizioni di valutare queste poste di bilancio?

E quante di queste poste sono messe nelle cassaforti "esterne" alla Regione, Veneto Sviluppo, Avepa, Veneto Innovazione, ancor più difficili da controllare in maniera trasparente e difficilmente assoggettabili ad iniziative di sindacato ispettivo?

Queste questioni credo siano rilevanti per questa assemblea, alle cui richieste e necessità, troppe volte la Giunta risponde con un generico: "non ci sono risorse sufficienti". Allora io credo che, invece, al contrario, bisogna capire che risorse ce ne sono, ben nascoste, ma che non vogliono essere messe nella disponibilità delle richieste legittime di questo Consiglio regionale.

E ancora: come ci comporteremo, e cioè come reagiremo alle necessità dei veneti, se e quando queste risorse nascoste, chiamiamole risorse vincolate che hanno esaurito, a diverso titolo, la loro destinazione, finiranno o inizieranno a scarseggiare? Perché in questi anni di ordinaria amministrazione abbiamo retto con questo sistema tutto finanziario, ma cosa accadrà quando il veneto avrà bisogno di risorse vere e non di operazioni meramente finanziarie? Cosa accadrà, cioè, quando i veneti non potranno più accontentarsi degli annunci ma avranno necessità di contributi economici concreti? Come risponderemo alla insoddisfazione delle tante imprese che lamentano l'esaurimento dei fondi quando sapranno che, in realtà, questi fondi ci sono ma anziché essere impiegati per loro sono solo spostati di anno in anno per far sembrare il bilancio ricco di interventi?

Perché i 4 milioni (o forse più) dell'articolo 4 sono lì da almeno un anno, gli 11 milioni dell'articolo 5 da diversi mesi almeno, e i 10 milioni dell'articolo 6 si riferiscono addirittura ad una legge del '94 e attuata dalla Regione nel 2005.

E questa è la prima questione.

Ma c'è poi, in stretto collegamento, il tema che riguarda, in generale, la capacità della Regione di pianificare, di programmare, di costruire e portare a termine gli interventi, non solo un anno per l'altro, ma con un pensiero lungo, pluriennale, a maggior ragione essendo alle porte di una crisi economica profonda che richiederà uno sforzo economico nei prossimi anni davvero imponente, forse pure maggiore di quello messo in campo per rispondere alla crisi del 2008.

Queste risorse ci sono. Sarà la volta buona che verranno veramente messe a disposizione del Veneto?

Se, come auspichiamo, questa volta sarà così, allora si apre il secondo grande tema, che riguarda le modalità di erogazione di questi, e altri contributi.

Perché le norme sembra che vengano studiate apposta in modo tale da lasciare alla Giunta regionale la massima discrezionalità possibile nell'impiego delle risorse, spostando, di fatto, il diritto di definire la destinazione delle risorse dal Consiglio, che sarebbe l'organo deputato a fornire l'indirizzo politico sugli impieghi, all'organo esecutivo, la Giunta appunto, che qui non si limita a dare esecuzione alle indicazioni ma costruisce e dispone direttamente la destinazione specifica, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse, attribuendosi sempre, e da sola, i meriti delle iniziative.

E anche su questo farò un esempio: l'articolo 2, che da, volutamente, una generica indicazione di spesa ("interventi a supporto delle imprese"), senza specificare quali aziende saranno oggetto dell'intervento, in che forma sarà erogato il supporto (contributi, fondo di rotazione, garanzie sul credito), quali tipi di investimenti si farà leva (innovazione, sostenibilità, competitività), e senza che il consiglio possa esprimersi sul punto.

Deciderà la Giunta, il Presidente, l'Assessore. Invece la scelta spetta al Consiglio, che ha l'incarico, e direi anche la responsabilità, di rappresentare i veneti ed interpretarne le richieste.

E faccio notare che, rispetto alle legislature precedenti, sembra esserci pure un peggioramento. Forse perché il consenso del Presidente eletto è stato talmente ampio che si pensa di poter fare a meno della discussione di questa Aula, forse perché i numeri della maggioranza sono talmente estesi che si può anche tollerare qualche mal di pancia interno. Fatto sta che nel 2012 e nel 2013, quando venne fatta una operazione simile a quella dell'articolo 2, recuperando cioè risorse inutilizzate dai medesimi capitoli da cui le recuperiamo oggi, almeno allora si era proceduto con una specifica individuazione della destinazione, limitando la discrezionalità della Giunta e impegnando il Consiglio. Oggi neppure questo!

Queste dunque le modalità attraverso cui, nel collegato, si mobilitano decine di milioni di euro per le imprese. Poca trasparenza, poco coinvolgimento dell'organo consiliare e poca programmazione.

E questo avviene anche rispetto ad importi più modesti. Ad esempio, anche in riferimento all'articolo 1, che finanzia per 150 mila euro la costituzione di un fondo per far fronte alle commissioni per ottenere una copertura a protezione delle garanzie emesse a favore delle imprese, senza peraltro aggiungere alcuna risorsa al sostegno alla liquidità delle imprese (tanto per essere chiara), ci rimane qualche dubbio perché ci conferma quanto le decisioni siano poco trasparenti e sembrano voler volutamente aggirare gli ostacoli

Abbiamo detto che la Regione ha attivato un Fondo Anticrisi per supportare la liquidità delle attività produttive attraverso finanziamenti agevolati, fondo che si fa carico anche del rischio di mancato rimborso da parte del beneficiario. Da qui, appunto, la necessità di ricercare garanzie per i casi di potenziale insolvenza. Tutto bene se non fosse che tale Fondo è gestito da Veneto Sviluppo solo fino al 31 dicembre 2021 (cioè domani), come esplicitamente previsto dal comma 4 della legge istitutiva del suddetto Fondo anticrisi. E cosa accadrà dal 1° gennaio 2021? Immaginiamo che la funzione di Veneto Sviluppo, anche su questo fronte, sarà prorogata (nelle more delle contestazioni comunitarie). E perché non renderla esplicita, e quindi oggetto di discussione di quest'Aula?

Ora sul punto dobbiamo capirci. Abbiamo già detto, più volte, quanto sia necessario costruire un sistema di partecipate adeguato, in particolare in questa fase economica in cui le imprese devono sapere con certezza a chi rivolgersi. Abbiamo già detto quanto riteniamo poco lungimirante procedere a proroghe rispetto alle funzioni di Veneto Sviluppo, dato che il suo utilizzo da parte della Regione per operazioni di finanza pubblica sia in aperta violazione delle norme comunitarie. Abbiamo anche già detto quanto sarebbe importante trovare il meccanismo per recuperare le professionalità, le competenze e le esperienze costruite e cresciute in questi anni nella finanziaria regionale.

Ma ci rendiamo conto che non è serio procedere in questo modo proprio ora? Oggi più che mai, sul punto serve chiarezza e progettualità. Per costruire un sistema finanziario che aiuti le imprese serve poter contare su strumenti consolidati e durevoli. Non

si può vivere nelle more di una procedura di infrazione europea senza sapere chi e come gestirà la delicata partita dei fondi regionali per le imprese!

E infine, per stare sul piano della "qualità" della nostra programmazione di bilancio, l'ultima questione.

Sapete bene come il senso tecnico del Collegato risieda, appunto, nella necessità che esista un nesso (un collegamento concreto e oggettivo) tra le disposizioni contenute nel PdL e il bilancio. Nel senso che questo strumento si utilizza (è una scelta, non un obbligo) nel caso in cui si ritenga che per realizzare una più compiuta azione politica, maggiormente aderente alle previsioni del DEFR, non siano sufficienti gli strumenti obbligatori ma sia necessario utilizzare anche uno strumento specifico per introdurre adeguamenti normativi. Dunque, nel momento in cui si decide di elaborare anche un Collegato al bilancio, deve essere chiaro che si fa con un obiettivo specifico: cambiare le norme di natura economica che hanno riflessi diretti sul bilancio. Infatti, la condizione necessaria perché le previsioni normative siano ammesse al Collegato è esattamente la caratteristica di avere un riflesso diretto sul bilancio.

E qui abbiamo un problema con l'articolo 9, con il quale il Consiglio da mandato alla Regione, attraverso sue partecipate, di aderire all'aumento di capitale dell'Interporto di Rovigo. Una decisione che dal punto di vista generale condivido e mi sembra giusto che la Regione partecipi, seppur indirettamente, ad una infrastruttura così strategica per Rovigo e per il Veneto. Non esprimo, ovviamente, una considerazione nel merito della norma, e cioè nella volontà di partecipare, come Regione, all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo spa tramite la partecipata Infrastrutture Venete.

Ma esprimo una considerazione in riferimento all'ammissibilità di una norma di questo tipo in questo strumento di programmazione.

Si tratta, infatti, a nostro giudizio, di una norma di natura prettamente ordinamentale, in ordine all'assetto delle partecipazioni societarie regionali, senza alcun riflesso, diretto o indiretto, sul bilancio della Regione in attuazione delle previsioni del DEFR. Del resto, nella stessa scheda di analisi si conferma che la previsione non determina oneri a carico del bilancio regionale. Infatti, l'onere derivante dall'aumento di capitale di Interporto Rovigo sarà sostenuto da Infrastrutture Venete mediante risorse proprie senza che la Regione debba investire soldi di natura diversa. Inoltre, come precisato anche dalla norma, l'importo dell'operazione non è comunque ancora individuato in termini monetari in quanto dipende dal prezzo di cessione di Veneto Logistica, ancora in corso di definizione. Da questo punto di vista, dunque, appare poco credibile qualsiasi operazione che tenti di definire, a qualsiasi titolo, una ipotesi di quantificazione, cosa che apparirebbe come una forzatura dovuta solo alla necessità di giustificare l'inserimento di tale norma nel collegato e che non corrisponderebbe al principio contabile di veridicità, attendibilità e precauzione che, invece, dovrebbe guidare la modalità di compilazione dei documenti contabili. Così come apparirebbe una forzatura richiamare il legame societario con Infrastrutture Venete, in virtù del consolidamento delle scritture contabili, come argomento per superare l'inammissibilità. Una forzatura grave che aprirebbe un varco in quella che, al contrario, dovrebbe essere una disciplina rigorosa, a tutela della credibilità della programmazione economico-finanziaria dell'ente. Infine si registra la mancanza di collegamento con il documento di programmazione DEFR, in cui non risulta l'esplicitazione della volontà di politica societaria indicata nell'articolo 9.

Anche in questo caso, dunque, una leggerezza, diciamo così, che però pesa gravemente sulla linearità e sulla coerenza delle nostre scritture contabili. C'è un confine serio tra voler fare le cose e volerle fare bene. E questa leggerezza rischia di aprire anche un precedente pericoloso in riferimento alla regola di ammissibilità di articoli, e dunque degli emendamenti, a questo documento. La democrazia vive e funziona se esistono delle regole condivise che valgono per tutti. Se si rompe il patto delle regole del gioco, i rischi si presentano.

Infine, rimangono alcune valutazioni generali di natura più prettamente politica (sebbene anche quelle precedentemente illustrate lo siano perché nelle politiche di bilancio la forma diviene assolutamente sostanza, e ho cercato di spiegare il perché).

Ma ci sono alcune questioni generali che credo vada la pena sottolineare, sebbene il complesso dell'articolato del collegato non sia omogeneo.

La prima fondamentale questione riguarda gli interventi a sostegno del sistema imprenditoriale veneto. Sapete bene, anche meglio di me, quanto il nostro tessuto produttivo sia sotto stress per via del "combinato disposto" costituito da emergenza sanitaria e crisi economica. Le criticità strutturali delle nostre imprese, sottodimensionamento, carenza di liquidità, difficoltà di accesso al credito, poca propensione all'innovazione, stanno pagando un prezzo particolarmente pesante a causa delle gravi restrizioni imposte per contrastare il contagio del virus. Molte cose sono state fatte, grazie agli interventi vigorosi del Governo nazionale e grazie alle novità introdotte dalla Commissione europea in riferimento al ciclo di programmazione dei programmi comunitari. Ma sappiamo bene quanto tutto questo può rivelarsi insufficiente.

Da questa prospettiva ci saremmo aspettati un intervento, in collegato, molto più incisivo e diretto di sostegno. Invece osserviamo un insieme di previsioni vago e insufficiente.

Rispetto alle norme che hanno rilevanza in questo ambito: le previsioni dell'articolo 1 riguardano la protezione finanziaria dei capitali della Regione e non delle imprese; l'articolo 2 è indefinito per importo e destinazione; l'articolo 6 mobilita risorse solo su un fondo nazionale del MISE.

Insomma, troppo poco.

E poi c'è il tema di Cortina 2021. Noi abbiamo da sempre sostenuto l'opportunità di sostenere l'impegno regionale nello svolgimento dell'appuntamento del campionato mondiale in Veneto. Si trattava, e si tratta, di una occasione straordinaria, per la nostra Regione e per l'Italia. E, nelle more delle necessità contingenti, sosteniamo anche la decisione di conferire al comitato organizzatore le risorse necessarie per realizzare l'evento. Stiamo parlando di 3 milioni di euro di partite correnti.

Ma poiché si tratta di un passaggio delicato crediamo che debbano essere costruite le condizioni affinché questo passaggio coinvolga pienamente il Consiglio regionale.

Le condizioni di partenza, rispetto alle quali si era definita una condivisione, sono profondamente cambiate.

All'interno di un Business Plan di oltre 50 milioni di euro, la Regione finora ha contribuito con 1,2 milioni, rispetto ad un impianto che prevedeva, sostanzialmente, una copertura finanziaria delle spese quasi interamente con fondi privati. L'emergenza Covid, però, ha inevitabilmente travolto quelle previsioni e oggi ci ritroviamo a dover fare i conti con condizioni di partenza profondamente cambiate, tanto che anche l'impegno economico della Regione cresce enormemente, essendo chiamata a contribuire alla copertura di ingenti perdite pur di salvare la realizzazione dell'evento.

Noi crediamo che sia indispensabile a questo punto, una volta licenziata la sessione di bilancio, approfondire la questione, trovando modi e tempi per un coinvolgimento pieno del Consiglio regionale sul punto. A maggior ragione nel momento in cui le risorse necessarie all'operazione si recuperano a valere sulle disponibilità correnti del settore sportivo regionale, implicando cioè scelte e rinunce pesanti.

Ecco, ho cercato di rappresentare tutte le questioni che, a mio giudizio, questo collegato ci pone davanti.

Ovviamente, così come stato per il DEFR, auspico che la discussione dentro il Consiglio ci aiuti per costruire, insieme, una proposta utile per il Veneto.".

3. Note agli articoli

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 21/2020 è il seguente:
- "Art. 1 Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'epidemia Covid-19.
- 1. Al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali" le parole: "di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole: "del 31 dicembre 2021".
- 2. Al fine di sostenere le imprese danneggiate dall'epidemia di "Covid-19", Veneto Sviluppo spa prosegue senza soluzione di continuità l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi regionali in gestione alla data del 23 febbraio 2020.
- 3. Le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto dei trasferimenti previsti al comma 1 dell'articolo 2, sono destinate prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", anche in idonee forme di credito diretto all'impresa e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione del Veneto.
- 4. Gli strumenti finanziari di cui al comma 3 sono gestiti da Veneto Sviluppo spa a cui è riconosciuta una commissione annua pari a euro 200.000,00 in relazione ai fondi per contributi, una commissione annua pari a euro 1.700.000,00 in relazione ai fondi di rotazione e una commissione annua pari a euro 450.000,00 in relazione ai fondi di garanzia, anche in forma di riassicurazione. Gli importi sono posti a carico delle disponibilità di ciascun fondo e ripartiti in misura proporzionale alle consistenze di fine esercizio di ciascun fondo per contributi e alle consistenze di fine esercizio dei finanziamenti in essere per ciascun fondo di rotazione; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.
- 5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori di intervento e adotta disposizioni attuative del presente articolo con particolare riferimento alla modalità di gestione degli strumenti finanziari di cui al comma 3 nonché ai requisiti di accesso ai medesimi.
- 6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19".
- 7. Fatte salve le eventuali proroghe di cui al comma 6, a far data dal 1° gennaio 2022, Veneto Sviluppo spa cessa l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi di cui ai commi 2 e 3 e, entro novanta giorni successivi alla data predetta, restituisce alla Regione, nelle modalità definite dalla Giunta regionale, le risorse che risultano disponibili alla medesima data per il singolo fondo al netto delle commissioni di cui al comma 4 e delle perdite eventualmente maturate sugli strumenti finanziari gestiti.
 - 8. Nel periodo di progressivo esaurimento delle attività relative ai fondi di cui al comma 7, Veneto Sviluppo spa provvede a:
- a) gestire le attività connesse al rimborso delle rate dei prestiti secondo il piano di ammortamento concordato;
- b) curare quanto necessario in caso di richiesta di escussione o di escussione delle garanzie, ivi compresa la gestione di eventuali contenziosi;
- c) gestire le attività di recupero crediti connesse agli strumenti finanziari in gestione, ivi compresi quelli per i quali all'entrata in vigore della presente legge si sono già concluse le attività di erogazione del contributo in conto capitale;
- d) proseguire in tutte le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- e) restituire alla Regione le risorse derivanti dai rimborsi o disimpegni o dalle altre entrate maturate in ciascun bimestre entro trenta giorni dal termine di ciascun bimestre di riferimento.
- 9. Fino alla data di liquidazione definitiva del fondo di riferimento, per le attività di cui al comma 8 è riconosciuta a Veneto Sviluppo spa una commissione determinata dalla Giunta regionale tenendo conto delle commissioni praticate dal mercato per operatività analoghe. La commissione è posta a carico delle disponibilità del fondo a cui si riferiscono le attività prestate; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.".

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 13/2012 è il seguente:
- "Art. 25 Iniziative in favore delle imprese del comparto dell'artigianato.
- 1. Accertata la chiusura della misura 1.2. "Fondo di rotazione dell'artigianato" del Docup obiettivo 2 2000-2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, la Regione del Veneto introita al bilancio regionale le relative risorse.
 - 2. Delle risorse di cui al comma 1:
- a) euro 35.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" e successive modifiche ed integrazioni;
- b) euro 1.700.000,00 sono destinati al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell'ambito dei distretti del commercio di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".
- 3. Le risorse di cui al comma 1, al netto degli utilizzi di cui al comma 2, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
- 4. L'ammontare di cui al comma 2, lettera a), è destinato ad operazioni di garanzia su portafogli "tranched cover" e ad operazioni di riassicurazione del credito e ad altre forme tecniche di garanzia anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente commissione consiliare, il riparto delle risorse.
- 5. Le disponibilità di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione", alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane", al Docup 1997-1999 Ob. 2 Mis. 1.2 Az. B, alla legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento della occupazione" e legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" al termine delle operazioni agevolate, ed al netto dei relativi oneri di gestione, sono introitate al bilancio regionale.
- 6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
- 7. Agli oneri di cui al comma 2 lettera a) quantificati in euro 35.000.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 01 "Industria, pmi e artigianato" Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 "Entrate in conto capitale" Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018.
- 8. Agli oneri di cui al comma 2 lettera b) quantificati in euro 1.700.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 02 "Commercio reti distributive tutela dei consumatori" Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 "Entrate in conto capitale" Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018.".
 - Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2013 è il seguente:
- "Art. 24 Interventi per le piccole e medie imprese (PMI) finanziati con risorse provenienti dalla programmazione comunitaria POR-FESR 2007-2013.
- 1. Accertata la chiusura dell'attività dei Confidi ammessi ai benefici di cui all'Azione 1.2.1. "Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità", Asse 1, Linea di intervento 1.2. "Ingegneria finanziaria", del Programma operativo regionale 2007-2013, parte FESR, approvato con Decisione CE C(2007) 4247 del 7 settembre 2007, le risorse derivanti da importi certificati dalla Commissione Europea per il rilascio delle garanzie da parte dei Confidi, ma non patrimonializzate, sono introitate al bilancio regionale.
- 2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate per interventi in favore delle piccole e medie imprese nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria.
- 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, allocati nell'upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell'upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi" del bilancio di previsione 2013.
- 4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per il riparto delle disponibilità di cui al presente articolo.".

- Il testo dell'art. 4, comma 5, del decreto legge n. 91/2017 è il seguente:
- "Art. 4. Istituzione di zone economiche speciali ZES
- 5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.".

- Il testo degli artt. 23 e 30 della legge regionale n. 52/1978 è il seguente:
- "Art 23
- 1. Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato.
- 2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1.
- 3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.
- 4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio approvato dalla struttura forestale competente per territorio, la quale può prescrivere la previa martellata.
- 5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d'altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.
- 6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.
- 7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di taglio previa martellata delle piante.
- 8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, i Piani di cui ai commi 1 e 2 possono essere finanziati a totale carico della Regione.
- 9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la pianificazione forestale in conformità alle linee guida di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi.
- 10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2, e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali.
- 10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale."

"Art. 30

- 1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti l'attività di utilizzazione dei boschi nonché di lavorazione e commercializzazione dei prodotti boschivi, è istituito presso la "Veneto Sviluppo S.p.A.", che lo gestisce, un fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto capitale e di finanziamenti agevolati.
 - 2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e finalizzazione del fondo.".

Note all'articolo 5

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 44/2019 è il seguente:
- "Art. 6 Misure per l'efficacia della Programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.
- 1. Al fine di assicurare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020, i fondi integrativi e i fondi del cofinanziamento regionale trasferiti all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), relativi ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzati sono introitati al bilancio regionale e ridestinati a favore delle azioni supplementari regionali previste dal Programma di Sviluppo Rurale.
- 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 "Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale", è aggiunta la seguente:

omissis

- 3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 11.000.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2020-2022.".
 - Il testo dell'art. 57 della legge regionale n. 40/2003 è il seguente:
 - "Art. 57 Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A..
- 1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto Sviluppo S.p.A., nell'ambito degli scopi di cui all' articolo 2 e in deroga alla limitazioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.", può intervenire a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione.
 - 2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:
- a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, destinato all'attivazione di operazioni di credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;

- acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di quote azionarie di imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione dell'impresa;
- c) partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. in qualità di socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative".
- 3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata non superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto Sviluppo S.p.A. alla gestione societaria dell'impresa per un periodo di pari durata mediante la designazione di almeno un proprio rappresentate in seno al consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti.
- 3 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lettera a), possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo.
- 4. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere attuati in conformità a quanto previsto dall' articolo 24 e l'equivalente sovvenzione in conto capitale di uno o più degli interventi medesimi non può eccedere il limite massimo di cui all' articolo 26, comma 1.
- 5. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese.".

- Il testo dell'art. 11 del decreto legge n. 516/1994 è il seguente: "11
- 1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.
- 2. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:
- a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
- b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalità e le modalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, il contributo agli interessi è revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al Fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente.".
- La legge n. 598/1994 reca disposizioni in materia di "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi."

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2019 è il seguente:
- "Art. 4 Crediti edilizi da rinaturalizzazione.
- 1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il provvedimento di cui alla lettera d), del comma 2, dell' articolo 4, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, detta una specifica disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, prevedendo in particolare:
- a) i criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli interventi demolitori, in relazione alla specificità del manufatto interessato, crediti edilizi da rinaturalizzazione, espressi in termini di volumetria o superficie, eventualmente differenziabili in relazione alle possibili destinazioni d'uso;
- b) le modalità applicative e i termini da osservarsi per l'iscrizione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione in apposita sezione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui alla lettera e), del comma 5, dell' articolo 17, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nonché le modalità e i termini per la cancellazione;
- c) le modalità per accertare il completamento dell'intervento demolitorio e la rinaturalizzazione;
- d) i criteri operativi da osservare da parte dei comuni per la cessione sul mercato di crediti edilizi da rinaturalizzazione generati da immobili pubblici comunali, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

- 2. Entro dodici mesi dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, e successivamente con cadenza annuale, i comuni approvano, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell' articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell' articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata:
- a) all'individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
 - 1) localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d'uso del manufatto esistente;
 - 2) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
 - 3) differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d'uso e delle tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;
- b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
- c) all'individuazione delle eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.
- 3. Ai fini dell'individuazione dei manufatti incongrui di cui alla lettera a), del comma 2, i comuni pubblicano un avviso con il quale invitano gli aventi titolo a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di classificazione di manufatti incongrui. Alla richiesta va allegata una relazione che identifichi i beni per ubicazione, descrizione catastale e condizione attuale, con la quantificazione del volume o della superficie esistente, lo stato di proprietà secondo i registri immobiliari, nonché eventuali studi di fattibilità di interventi edificatori finalizzati all'utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.
- 4. Salvi eventuali limiti più restrittivi fissati dai comuni, sui manufatti incongrui, individuati dalla variante allo strumento urbanistico di cui al comma 2, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
- 5. I crediti edilizi da rinaturalizzazione sono liberamente commerciabili ai sensi dell'articolo 2643, comma 2 bis, del codice civile.
 - 6. Per quanto non diversamente disposto, si applica l'articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- 7. I comuni non dotati di PAT istituiscono il RECRED, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, garantendo adeguate forme di pubblicità. Fino all'istituzione del RECRED non possono essere adottate varianti al piano regolatore generale, ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge.
- 8. I comuni dotati di PAT che ancora non hanno provveduto all'istituzione del RECRED, e fino alla sua istituzione, non possono adottare varianti al piano degli interventi (PI) di cui all' articolo 17, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge."

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2019 è il seguente:
- "Art. 2 Procedure per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1:
- a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all' articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all' articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"; i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà;
- b) i comuni dotati di PAT approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio""; i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà.
- 2. Le varianti di cui al comma 1, lettere a) e b), diventano efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nel sito internet del comune.
- 3. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del piano ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
- 4. Eventuali varianti al Piano degli Interventi (PI) sono approvate secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 5 dell' articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ; i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà.".
 - Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 21/2019 è il seguente:
 - "Art. 1 Candidatura UNESCO.
- 1. Ai fini della candidatura a patrimonio dell'UNESCO del sito "Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio provvedimento, il disciplinare tecnico allo scopo di uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed i regolamenti edilizi ai valori riconosciuti

dall'UNESCO di valorizzazione del paesaggio. L'adozione del disciplinare tecnico è preceduta da adeguate forme di consultazione con i comuni interessati e la Provincia di Treviso.

- 2. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 2.
- 2 bis. Fino all'approvazione della variante di adeguamento di cui al comma 2, non sono consentiti interventi di trasformazione, nonché miglioramenti e ricomposizioni fondiarie che risultino in contrasto con le prescrizioni e con i criteri operativi contenuti nel disciplinare tecnico di cui al comma 1.
- 3. I comuni, ai fini dell'adeguamento, recepiscono le prescrizioni dettate dal disciplinare di cui al comma 1 e, tenuto conto delle specificità territoriali, approvano apposite norme secondo gli indirizzi contenuti nel medesimo disciplinare.
- 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, le disposizioni contenute nel disciplinare tecnico, operano direttamente, prevalendo su disposizioni contrastanti contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi.".

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 45/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 14 Autorizzazione all'anticipazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.
- 1. Al fine di garantire la continuità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, automobilistico e lagunare nelle more dell'approvazione del riparto tra le Regioni a statuto ordinario del "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale" di cui al decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di anticipazione di una quota dello stanziamento del Fondo, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare annualmente, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, un importo non superiore al limite massimo di quattro dodicesimi della quota del Fondo nazionale attribuita alla Regione del Veneto nell'anno precedente (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programmi 01 "Trasporto ferroviario" e 02 "Trasporto pubblico locale" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020).
- I bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad anticipare annualmente, entro il mese di ottobre, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, un importo non superiore al 90 per cento del valore del saldo della quota del Fondo nazionale, di cui al comma 1, attribuita alla Regione del Veneto nell'anno precedente, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, che opera il riparto definitivo e la determinazione del saldo del Fondo medesimo (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario" e 02 "Trasporto pubblico locale" Titolo 1 "Spese correnti").
- 2. L'anticipazione annuale di cui *ai commi 1 e 1 bis* è destinata ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e lagunare nonché a quelli di trasporto ferroviario regionale e locale in proporzione ai finanziamenti attribuiti nell'anno precedente a ciascuna delle due modalità di trasporto.
- 3. La quota di anticipazione *di cui al comma 1* attribuita al trasporto pubblico locale automobilistico e lagunare è erogata agli enti affidanti in quattro rate mensili decorrenti da gennaio ed è soggetta a conguaglio nel provvedimento della Giunta regionale di approvazione del definitivo riparto annuale dei finanziamenti.
- 4. Il comma 2 dell' articolo 37 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" è sostituito dal seguente:

omissis

5. I commi 3 e 5 dell'articolo 37 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 sono abrogati.".

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 18 della legge n. 689/1981 è il seguente:
- "Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.".

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 2 Iniziative regionali di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.
- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene all'interno del territorio regionale:
- a) le iniziative culturali, di informazione, di sensibilizzazione, di ricerca, di formazione e educazione in materia di diritti umani, di libertà fondamentali dell'uomo e di cooperazione allo sviluppo sostenibile, anche in ambito scolastico;
- b) la raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;
- c) la banca dati degli organismi operanti in Veneto in materia di diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;
- d) la partecipazione dei soggetti individuati dall'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", aventi sede nel territorio regionale, a progetti in materia di cooperazione allo sviluppo, negli ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS) di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ivi inclusa la partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea.

1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione attua iniziative di partenariato territoriale coerentemente con quanto previsto dagli articoli 9 e 25 della legge 11 agosto 2014, n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.""."

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2016 è il seguente:
- "Art. 19 Adesione alla Fondazione "Cortina 2021".
- 1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l'adesione della Regione del Veneto alla Fondazione "Cortina 2021" con sede in Cortina d'Ampezzo, costituita per la promozione e l'organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo nell'anno 2021 e per il perseguimento delle altre finalità previste nello Statuto della Fondazione. L'adesione è stabilita per la durata prevista dallo Statuto della Fondazione ed è subordinata alla condizione che la Fondazione adegui il proprio Statuto per consentire al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio e provvedere alla designazione dei rappresentati della Regione del Veneto negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.
 - 2. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a contribuire alla gestione delle attività della Fondazione.
- 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 "Politiche giovanili sport e tempo libero" Programma 01 "Sport e tempo libero" Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018.
- 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo quantificati in euro 95.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 "Politiche giovanili sport e tempo libero" Programma 01 "Sport e tempo libero" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018."

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2018 è il seguente:
- "Art. 3 Competenze della società "Infrastrutture Venete S.r.l.".
- 1. La società "Infrastrutture Venete S.r.l." provvede alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di tutti gli immobili, gli accessori e le relative pertinenze di proprietà della Regione del Veneto, nonché alla manutenzione delle stesse.
 - 2. La società "Infrastrutture Venete S.r.l." provvede altresì:
- a) alla proposta del piano di bacino regionale del trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, per la adozione da parte della Giunta regionale e la approvazione da parte del Consiglio regionale, secondo le finalità e gli obiettivi della programmazione regionale;
- b) alla progettazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale su ferrovia, nonché allo sviluppo di iniziative orientate all'integrazione fra il trasporto ferroviario pubblico locale e regionale e le forme complementari di mobilità sostenibile;

- c) all'elaborazione di soluzioni destinate ad ottimizzare l'integrazione intermodale;
- d) alla strutturazione del piano tariffario da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, correlato alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie ed includente agevolazioni tariffarie a favore di particolari categorie di utenza;
- e) alla determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici;
- f) al monitoraggio della qualità dei servizi attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni utili;
- g) all'affidamento, alla regolazione e al controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria;
- h) a tutte le attività specificate nello statuto della società medesima, in conformità alla normativa vigente.
- 2 bis. La società "Infrastrutture Venete S.r.l." provvede inoltre all'esecuzione di interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre e dei relativi impianti, in gestione alla predetta Società.".

- Il testo degli artt. 14 e 14 bis della legge regionale n. 22/1989 è il seguente:
- "Art. 14 (Contributi agli enti di cui alla tabella B del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
- 1. Una quota massima dell'1% del fondo regionale dei servizi sociali di cui all' articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, è riservata agli enti di cui alla tabella B del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che abbiano struttura associativa e personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 12 del Codice civile, alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente della Giunta regionale corredate:
- a) dal programma delle iniziative da attuare nell'anno;
- b) dalla relazione morale e finanziaria dell'attività svolta nell'anno precedente.
- 3. I Comuni singoli o associati con riferimento all' articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, dovranno prevedere nella loro programmazione anche le attività e gli interventi erogati dagli enti di cui sopra.
- 4. La Giunta regionale adotta il provvedimento di assegnazione del fondo sentita la competente Commissione consiliare, avuto riguardo alla personalità dell'ente e alla compatibilità del programma di attività con le finalità del Piano allegato alla presente legge.".
 - "Art. 14 bis Contributi per il Centro Feltrino del Libro Parlato.
- 1. Il Centro internazionale del Libro parlato "Adriano Sernagiotto" ONLUS di Feltre partecipa al riparto della quota di cui all'articolo 14, comma 1.
 - 2. La domanda per ottenere il contributo dovrà essere presentata ai sensi dello stesso articolo 14, comma 2.".

- Il testo dell'art. 36 della legge regionale n. 3/2013 è il seguente:
- "Art. 36 Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici.
- 1. Al comma 3 dell' articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell' articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, le parole: "e purché l'autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni" sono sopresse.
- 2. I commi 2 e 3 dell' articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 "Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell' articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"" e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici" e successive modificazioni, sono abrogati.
- 3. Il comma 4 bis dell' articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici" e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 - 1. omissis
- 4. Le imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio che si siano adeguate alle disposizioni dell'articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e successive modificazioni, possono utilizzare gli autobus indicati nell'istanza di autorizzazione di cui al medesimo articolo 19, comma 2, in deroga a quanto disposto dall' articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sino a trent'anni dalla prima immatricolazione, purché versino alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo di euro 250,00 per ciascun autobus con più di quindici anni. Il pagamento del contributo non è dovuto qualora l'autobus sia destinato all'esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici. L'utilizzo in attività di noleggio di un autobus destinato all'esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 5.000,00.
- 5. Il contributo di cui al comma 4 è versato per il 50 per cento alla Regione e per il restante 50 per cento al comune che ha rilasciato l'autorizzazione; i proventi regionali derivanti dalla riscossione del contributo sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

- 6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, allocati nell'upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti", si fa fronte con le entrate di cui al comma 4 introitate nell'upb E0147 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
- 7. Al fine di consentire lo sviluppo del programma applicativo di gestione del Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus di cui all' articolo 8 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, nell'anno 2013 è autorizzato uno stanziamento di euro 20.000,00. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti" del bilancio di previsione 2013.
- 8. Il contributo versato per l'anno 2013 alla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 1, comma 4 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 e successive modificazioni, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, è rimborsato alle aziende che lo abbiano corrisposto.
 - 9. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, disposizioni attuative del presente articolo.".
 - Il testo degli artt. 5 e 8 della legge regionale n. 11/2009 è il seguente:

"Art. 5 - Autorizzazione all'attività di noleggio.

- 1. L'attività di noleggio è soggetta ad autorizzazione.
- 2. L'autorizzazione costituisce titolo per lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio e per l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio della medesima.
- 3. Gli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per l'attività di noleggio nella Regione del Veneto, ad eccezione che per lo svolgimento degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici"."
 - "Art. 8 Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus.
- 1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, il Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di seguito denominato Registro.
- 2. Nel Registro sono annotati i dati forniti dal comune competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 ed in particolare:
- a) la denominazione dell'impresa che svolge attività di noleggio;
- b) l'indicazione del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di noleggio;
- c) gli estremi dell'autorizzazione e il comune che ha provveduto al rilascio della medesima;
- d) il numero di autobus in dotazione;
- e) l'eventuale svolgimento dell'attività di noleggio a livello internazionale.
 - 3. Al Registro è assicurata adeguata pubblicità anche mediante strumenti telematici.
- 4. La gestione dei dati annotati nel Registro è effettuata in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di statistica ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale".
- 5. L'iscrizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio nel Registro non costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione medesima.
 - 6. La revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18, comporta la cancellazione dell'impresa dal Registro.".

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2017 è il seguente:
- "Art. 3 Costituzione e durata in carica.
- 1. Il Presidente del Consiglio regionale entro i novanta giorni successivi alla data dell'insediamento del Consiglio regionale con proprio decreto, sulla base delle designazioni di cui all'articolo 2, nomina i componenti del CAL. Il CAL resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
- 2. La designazione dei componenti elettivi di cui al comma 3 dell'articolo 2 avviene entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.
 - 3. La nomina a componente del CAL è comunicata agli interessati entro dieci giorni dal provvedimento di costituzione.
 - 4. Il provvedimento di costituzione del CAL è inviato tempestivamente al Presidente della Giunta regionale.
- 5. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio regionale ed è presieduta dal componente più anziano del CAL.".

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):
 - "Art. 2 Proroga della durata delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.
- 1. Le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, di cui all' articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle

acque interne e marittime interne della Regione Veneto", sono prorogate sino al sesto mese successivo all'approvazione da parte della Giunta regionale della Carta ittica regionale. In caso di mancata approvazione della Carta ittica regionale entro il 31 dicembre 2022, la durata delle concessioni è regolata dalle disposizioni statali di riferimento. [secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni.]

2. Nel periodo di proroga restano in vigore le disposizioni riportate nei disciplinari di concessione.".

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 8 Segreterie dei componenti della Giunta regionale.
- 1. Il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie.
- 2. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 1. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.
- 3. Alle Segreterie, esclusa quella della Direzione del Presidente della Giunta regionale, compete esclusivamente l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti della Giunta non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative della Giunta regionale.
- 4. Le Segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento dell'organico previsto, arrotondato all'unità, assunto con contratto a tempo determinato, con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta. Con riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente.
- 5. Ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell'incarico assegnato il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di una Unità Organizzativa di cui all'articolo 17. Il conferimento degli incarichi di cui al presente comma, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
- 6. L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 "Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- 7. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione.

7 bis. Nell'ambito delle Segreterie di cui al presente articolo può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all'articolo 20. Se l'articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell'ambito delle Posizioni Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura.".

- Il testo dell'art. 22 del decreto legge n. 157/2020 è il seguente:
- "Art. 22. Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario
- 1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 26.".

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

4. Strutture di riferimento

- Artt. 1, 2, 3, 24 Direzione industria artigianato commercio e servizi
- Artt. 4, 12 Direzione ADG Feasr e foreste
- Art. 5 Direzione ADG Feasr e foreste e Direzione Agroalimentare
- Art. 6 Direzione ricerca innovazione ed energia
- Artt. 7, 8 Direzione pianificazione territoriale
- Art. 9 Direzione farmaceutico protesica dispositivi medici
- Art. 10 Direzione partecipazione societarie ed enti regionali
- Artt. 11, 16, 19 Direzione infrastrutture e trasporti
- Art. 13 Direzione relazioni internazionali, comunicazione e sistar
- Art. 14 Direzione turismo
- Art. 15 Direzione protezione civile e polizia locale
- Art. 17 Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria
- Art. 18 Direzione servizi sociali
- Art. 20 Direzione enti locali e servizi elettorali
- Art. 21 Direzione beni attività culturali e sport
- Art. 22 Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistica
- Art. 23 Direzione organizzazione personale
- Art. 25 Direzione difesa del suolo
- Art. 26 Direzione partecipazioni societarie ed enti regionali